

Obbligo di tracciabilità del pagamento delle spese ai fini della detrazione

Data di ultima modifica: 07/05/2021

NOVITÀ DETRAIBILITÀ SPESE SOSTENUTE DAL 01.01.2020

I **commi 679 e 680** della [Legge di Bilancio 2020](#), dispongono che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, a decorrere dal 1 gennaio 2020.

In particolare, il **comma 679** subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista **per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni** al pagamento della spesa **con strumenti tracciabili**. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, **pena la perdita della detrazione stessa**.

Sulla base delle attuali disposizioni, quindi, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi **730/2021 redditi 2020** della detrazione di tutti gli oneri indicati nell'art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire **SOLAMENTE** mediante:

- **bonifico bancario o postale** ;
- **ulteriori sistemi "tracciabili"** , diversi da quello in contanti, previsti dall'art.23 del D.Lgs. n. 241/97, tra cui **carte di debito, di credito e prepagate, assegni** bancari e circolari, nonché - si ritiene - altre modalità di versamento bancario (es. MAV) o postale (es. bollettini postali).

Si precisa più in generale anche sulla base della Risposta fornita dall'Agenzia delle entrate all'[interpello n.230 del 2020](#) che per **"altri sistemi di pagamento"**: "devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, tra cui è possibile far rientrare, ad esempio, il pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l'inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC "

Sempre sulla base delle risposte fornita dall'Agenzia delle entrate agli interpellati **viene chiarito quali forme di versamento non possono essere considerate tracciabili**, in particolare nell' [interpello n.180 del 11/06/2020](#) si osserva che **il circuito di credito commerciale è un sistema attraverso cui avviene lo scambio di beni e servizi che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell'articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997**, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, né può essere considerato un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Pertanto **tale circuito non rispetta i requisiti di tracciabilità previsti dal citato comma 679**.

Non rientra tra i pagamenti tracciabili nemmeno il pagamento in contanti, mediante apposito software che prevede una volta accertata l'identità della persona, l'incasso del contante e contestuale rilascio dal sistema software di una ricevuta di pagamento da allegare alla fattura per la prestazione eseguita e sulla quale sono indicati tutti i dati del paziente, i riferimenti del medico con la prestazione eseguita e relativa data ([risposta all'interpello n.247 del 05/08/2020](#)); si ricorda infatti che la norma detta l'esigenza di tracciabilità del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario (attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili).

N.B le istruzioni ministeriali del 730 precisano che il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio (al riguardo in attesa della annuale pubblicazione della Guida al visto di conformità da parte dell'Agenzia delle entrate, si ritiene che tale annotazione in presenza di scontrino debba essere stampata dal registratore di cassa, in caso di fattura elettronica debba risultare nel corpo del file originario e in presenza di fattura cartacea debba risultare nella stampa della fattura o nel caso in cui venga aggiunta con timbro o a mano debba esservi anche la controfirma del soggetto emittente).

Solo per pagamenti con applicazioni via smartphone (ad esempio Paypal, Satispay, ecc...) tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente dovrà esibire oltre al documento fiscale che attesti l'onere sostenuto, l'estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app (anche in questo caso si ricorda che, in alternativa, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio).

Con riferimento alle carte di credito si ricorda che in caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo (Risoluzione 23.04.2007 n. 77).

PRECISAZIONE: gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.

Sono pertanto oggetto di tale disposizione:

- spese sanitarie (con le esclusioni sotto citate)
- interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di immobili
- spese di istruzione
- spese universitarie
- spese per asili nido
- spese funebri
- spese per l'assistenza personale
- spese per attività sportiva dei ragazzi
- spese per intermediazione immobiliare

- spese per canoni di locazione per studenti universitari
- erogazioni liberali che usufruiscono della detrazione al 19%
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- spese veterinarie
- assicurazioni sulla vita e infortuni
- spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale.

Spese sanitarie - esclusione

Al [comma 680, la Legge 160/2019](#) prevede una deroga al pagamento tracciato, **con la possibilità, quindi, del pagamento anche per contanti, alle seguenti spese**

- medicinali
- dispositivi medici
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

N.B. Si ritiene che possano rientrare nella deroga per le spese relative all'acquisto o all'affitto delle protesi, atteso che le protesi fanno parte della più ampia categoria dei dispositivi medici

Di seguito alcuni esempi di spese per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione: spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate (esempio visite specialistiche private non erogate in strutture convenzionate al S.S.N.); spese per istruzione; spese funebri; spese per l'assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; ecc.

ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la [Risposta n. 431 del 2 ottobre](#) l'Agenzia delle Entrate afferma che, **in linea generale, la spesa è detraibile dal soggetto a cui è intestato il documento di spesa, con la necessità di assicurare la corrispondenza tra spesa detraibile per il contribuente e pagamento effettuato da un altro soggetto.**

"Al riguardo, si ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti.

Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto".

Partendo da questo chiarimento è evidente che **il contribuente dovrà presentare al CAF o professionista abilitato la prova cartacea dell'utilizzo del pagamento tracciabile allegando quindi, oltre alla fattura/ ricevuta o documento commerciale, ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA**

In mancanza di tale documentazione l'utilizzo del pagamento tracciabile dovrà essere necessariamente attestato direttamente in fattura/ricevuta o documento commerciale da parte del percettore della somma che effettua la prestazione o cede il bene.

Pertanto, nel caso la fattura/ricevuta indichi il mezzo di pagamento tracciabile utilizzato, non occorre la produzione della prova del pagamento.

Si ricorda che Il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall'IRPEF degli oneri quale, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi.

Sulla base di tale presupposto, il pagamento, può essere effettuato anche tramite sistema di pagamento tracciabile intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l'onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.

Si potrebbero verificare quindi tali casistiche:

1. contribuente utilizza la carta di debito o credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a se stesso, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. **Tale circostanza può essere supportata dalla dichiarazione contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta**([Risposta interpello n.484 del 2020](#)).
2. contribuente utilizza la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. **Tale circostanza può essere supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito** (Risposta interpello n.431 del 2020).